

Assegni familiari

Modificata il lunedì, 29 febbraio 2016 09:01 da redazione — Categorizzata come: Previdenza e assistenza, Rapporto di lavoro - Svolgimento, Retribuzione



Rispetta l'ambiente:
se non ti è necessario, non stampare questa pagina

Questa voce è stata curata da **Arturo Di Mario**

Scheda sintetica

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

L'importo dell'ANF è stabilito in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al reddito complessivo familiare.

Hanno diritto a fruire dell'ANF tutti i lavoratori dipendenti, disoccupati, i lavoratori in mobilità, i cassintegrati, i soci di cooperative, i pensionati e i parasubordinati.

L'ANF viene erogato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

La legge stabilisce un termine di prescrizione del diritto all'ottenimento dell'Assegno: esso può cioè essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. E' quindi consigliabile comunque effettuare la domanda tempestivamente.

La presentazione della domanda deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall'INPS (o dall'Istituto competente). I redditi presi a riferimento sono quelli dell'anno precedente la data di inizio dell'erogazione (es.: per richiesta ANF 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 sono necessari i redditi 2008).

Per la presentazione della domanda è possibile rivolgersi ad un Istituto di Patronato, portando con sé i seguenti documenti:

- copia della dichiarazione dei redditi
- fotocopia di documento d'identità
- codice fiscale

Alla domanda deve inoltre essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia. Per i cittadini extracomunitari è necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno.

Normativa di riferimento

Oltre alla normativa indicata nei diversi paragrafi della voce in esame, si indicano:

- D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (G.U. 7-9-1955, n. 206 - S.O.) - stralcio
- Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia (G.U. 23-5-1975, n. 135) - stralcio
- Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69 (G.U. 14-3-1988, n. 61) convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153. Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti - stralcio
- D.M. 11 maggio 1990. Approvazione della deliberazione n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione

dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (G.U. 29-5-1990, n. 123)

- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (G.U. 22-8-2000, n. 195) - stralcio
- Decreto Interministeriale 4 aprile 2002, Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. 12-6-2002, n. 136)
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (G.U. 31-12-2004, n. 306 - S.O. n. 192) - stralcio
- Decreto Interministeriale 4 aprile 2005, Assegno per il nucleo familiare (G.U. 6-6-2005, n. 129)
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (G.U. 31-5-2006, n. 125 - S.O. n. 133) - stralcio
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. 27-12-2006, n. 299 - S.O. n. 244/L)
- D.P.C.M. 7 marzo 2007, Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari (G.U. 8-5-2007, n. 105) - stralcio
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. 28-12-2007, n. 300 - S.O. n. 285) - stralcio

A chi rivolgersi

- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)

Scheda di approfondimento

Beneficiari

Gli assegni per il nucleo familiare spettano:

- ai lavoratori dipendenti in attività (settore privato e pubblico);
- ai disoccupati indennizzati;
- ai lavoratori cassintegrati;
- ai lavoratori in mobilità impiegati in lavori socialmente utili;
- ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
- ai lavoratori assenti per assistenza a familiari handicappati;
- ai lavoratori richiamati alle armi;
- ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- alle persone assistite per tubercolosi;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
- ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- ai soci di cooperative;
- ai lavoratori con contratto di part time;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori stranieri;
- ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps Legge n. 335/1995).

Lavoratori dipendenti: particolari tipologie contrattuali

Somministrazione di lavoro

Al lavoratore con contratto di somministrazione spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.

Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l'utilizzatore e pagare la prestazione in esame (art. 23, c. 3), tuttavia, per quanto riguarda la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e domestici resta ferma la competenza dell'Istituto al pagamento diretto della prestazione.

Il prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, non ha peraltro titolo all'assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, disoccupazione indennizzata, ecc.).

Appalto

Ai lavoratori impiegati in un appalto si applica la disciplina di carattere generale.

Lavoro intermittente

In caso di lavoro intermittente si applica l'art. 59 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U.A.F.): l'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisce un'indennità, l'assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni espressamente disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, ecc.).

Lavoro ripartito

Per quanto attiene il lavoro ripartito (job sharing), si applica la normativa sul part time che prevede la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in misura intera se il lavoratore effettua almeno ventiquattro ore di lavoro settimanali; in caso contrario, spettano gli assegni per ogni giorno di lavoro effettivo.

Ne consegue che tutti i lavoratori coobbligati hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, a fronte di un unico contributo versato dal datore di lavoro, vengono corrisposte tante prestazioni quanti sono i lavoratori coobbligati e gli eventuali terzi che li sostituiscono, previo consenso del datore di lavoro, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa generale in materia di assegno per il nucleo familiare e avendo riguardo alla situazione familiare e reddituale del nucleo di ciascun lavoratore.

Lavoratori cassaintegrati

Fonti: Legge n. 1115/1968, art. 6; Circ. Inps n. 110/1992, par. 15)

Ai lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali (ordinarie o straordinarie) l'assegno spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa stregua dei lavoratori ad orario normale.

L'assegno spetta in misura intera per i periodi di paga con sospensione a zero ore; per i periodi di paga con riduzione di orario, spetta per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata.

Ai lavoratori dell'agricoltura beneficiari dello specifico trattamento di integrazione salariale l'assegno per le corrispondenti giornate di concessione del trattamento stesso non viene corrisposto dal datore di lavoro, ma direttamente dall'Inps.

Lavoratori in mobilità impiegati in LSU (Lavori Socialmente Utili)

Fonti: Circ. Inps n. 82/1996

Ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili spetta, per i periodi di concessione del sussidio, l'eventuale assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori assenti per gravidanza e puerperio, adozione e malattia del bambino

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 17; Circ. Inps n. 110/1992, par. 10

L'assegno spetta alla lavoratrice:

- per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due mesi) o successiva (tre mesi) al parto, e facoltativa successiva al parto (fino a sei mesi entro il primo anno di età del bambino).
- per tutti i periodi di astensione facoltativa dal lavoro consentiti dall'art. 7, c. 2, della Legge n. 1204/1971, durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni.
- per la durata delle assenze facoltative previste nei casi di adozione e affidamento preadottivo (tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino di età inferiore ai sei anni nella famiglia adottiva, fino ad un massimo di sei mesi entro l'anno dall'effettivo ingresso nella famiglia del bambino di età inferiore a tre anni).

L'assegno spetta, del pari, al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, che si assenti per la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni, in alternativa alla madre, ovvero quando i figli siano affidati a lui solo.

Lavoratori assenti per malattia

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 16; Circ. Inps n. 110/1992, par. 8

In caso di malattia l'assegno spetta per il periodo (di norma fino ad un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in cui è corrisposta l'indennità di malattia o la retribuzione, nonché per i periodi di carenza della suddetta indennità.

Qualora il lavoratore non abbia diritto all'indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità, né abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell'assegno può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi.

L'assegno non spetta, invece, per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell'indennità di malattia, ancorché il lavoratore continui ad essere assente per malattia e sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione.

L'assegno non deve più essere corrisposto se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia (cessazione attività aziendale o lavoro stagionale).

La malattia, se sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, sospende il periodo di preavviso e l'assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro, non spetta, invece, per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato.

Se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l'assegno è corrisposto per la durata di essa, fino ad un massimo di tre mesi.

L'assegno spetta anche per il periodo di cure termali per le quali sia corrisposta l'indennità di malattia.

Lavoratori assenti per assistenza a familiari handicappati

Fonti: (Circ. Inps n. 199/1997)

Ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare le ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, c. 2 e 3, della L. n. 104/1992 sono assimilate alle altre assenze indennizzate (malattia, maternità, ecc.).

Lavoratori richiamati alle armi

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 18; Circ. Inps n. 110/1992, par. 11

L'assegno spetta per tutto il periodo durante il quale, per obbligo di legge o per contratto collettivo di lavoro, sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.

Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali

Fonti: D.Legge n. 30/1974, conv., con modificazioni dalla Legge n. 114/1974, art. 16 ter; Circ. Inps n. 110/1992, par. 14

I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa, concessi ai sensi degli artt. 23 e 31 della Legge n. 300/1970, e 2 e 4 della Legge n. 816/1985, ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell'assegno.

Per le giornate di permesso retribuito l'assegno è corrisposto dal datore di lavoro; per i periodi di aspettativa, invece, l'assegno viene erogato dall'Inps salvo che per i lavoratori, chiamati a cariche elettive presso gli Enti locali, cui spetti il raddoppio dell'indennità di carica; per detti lavoratori è l'Ente locale presso cui svolgono la loro funzione che deve corrispondere l'assegno secondo la normativa prevista per il settore di appartenenza del relativo datore di lavoro che li ha posti in aspettativa.

Lavoratori in congedo matrimoniale

Fonti: Circ. Inps n. 110/1992, par. 12

L'assegno spetta per tutto il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, concesso dal datore di lavoro ai sensi di disposizioni legislative o dei CCNL.

In caso di lavoratori a part time l'assegno spetta solo per i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali sia contrattualmente prevista la prestazione di attività lavorativa, prestazione che non viene resa per effetto della fruizione del congedo stesso.

Lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi

Fonti: D.Legge n. 69/1988, art. 2, c. 1; Msg. Inps n. 56679/1988

L'assegno spetta ai soggetti che usufruiscono di prestazioni economiche antitubercolari.

Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori

Fonti: Legge n. 676/1973, art. 10; Circ. Inps n. 61/1999)

In conformità ai pareri espressi dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle finanze, si è riconosciuto ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata l'equiparazione ai lavoratori dipendenti e, quindi, il diritto all'applicazione della disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare.

La stessa disciplina è stata estesa agli armatori e proprietari armatori, in considerazione del fatto che tali soggetti, una volta imbarcati, sono equiparabili agli altri membri dell'equipaggio.

Lavoratori con contratto di part time

Fonti: D.Lgs. n. 81/2015, art. 11, c. 2)

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 D.P.R. n. 797/1955, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.

Apprendisti

Fonti: D.Lgs. n. 81/2015, art. 42, c. 6, lett. e; Circ. Inps n. 41/2006

Agli apprendisti spetta l'assegno per il nucleo familiare, come a tutti i lavoratori dipendenti, in presenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Lavoratori a domicilio

Fonti: Legge n. 877/1973, art. 9, c. 1; Circ. Inps n. 1430/1975 e n. 110/1992, par. 19

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assegni familiari.

Ai lavoratori spettano assegni giornalieri per le giornate di prestazione di attività lavorativa nel periodo di commessa, soggette a contribuzione, determinate in ragione di sei ogni sette comprese nel periodo intercorrente tra la data di consegna del lavoro affidato e quella di riconsegna del lavoro eseguito.

Si applicano le disposizioni (artt. 20 e 26 T.U.) che, per i casi di attività svolta presso aziende diverse, prevedono l'adozione delle norme sugli assegni familiari solo per l'attività principale, ossia per quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la sua fonte principale di guadagno.

Non è, invece, applicabile la norma (art. 59 T.U.) secondo la quale gli assegni familiari spettano per l'intero periodo ove sia complessivamente effettuato un minimo di ore di effettivo lavoro. Ciò in considerazione della particolarità del rapporto di lavoro che non consente di rilevare il numero delle ore di lavoro effettuate e che riconosce, d'altra parte, al lavoratore la facoltà di avvalersi dell'aiuto dei membri della sua famiglia conviventi e a carico.

Lavoratori stranieri

Fonti: Circ. Inps n. 61/2004 e n. 62/2004

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori migranti in quanto appartenenti a specifiche categorie, quale quella dei lavoratori dipendenti. In questo senso non esiste una normativa particolare riferibile al lavoratore straniero ma si fa riferimento a quella più generale trattata nella voce in esame.

Condizione per l'erogazione dell'ANF è la presenza regolare del lavoratore migrante sul territorio italiano. L'ANF viene quindi erogato secondo le seguenti specificità:

- al lavoratore con contratto di soggiorno l'ANF viene concesso per i familiari residenti in Italia;
- per i lavoratori stranieri con status di rifugiato politico l'assegno può essere corrisposto ai familiari residenti all'estero.

Il concetto di residenza, peraltro, deve intendersi non strettamente legato all'anagrafe, ma come centro dei legami affettivi (Cass. n. 16795/2004).

Per quanto riguarda il lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, non è prevista alcuna erogazione di ANF (art. 25, D.Lgs. n. 286/1998).

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., liberi professionisti, associati in partecipazione)

Fonti: D.M. 4/4/2002, art. 5; Circ. Inps n. 47/1999, n. 138/2002 e n. 25/2006

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi Legge n. 335/1995 – lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione), è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività sopra indicate è pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Nel caso di nuclei a composizione reddituale mista si considera realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga raggiunto sommando le due tipologie di reddito (lavoro dipendente/lavoro parasubordinato).

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche se:

- il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito di lavoro parasubordinato sia uguale a zero;
- nell'anno di riferimento il reddito di qualsiasi natura, del nucleo del richiedente, sia uguale a zero ovvero risultino solo redditi negativi.

La domanda da parte dei lavoratori parasubordinati deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione e l'erogazione dell'assegno è corrisposta direttamente da parte delle strutture periferiche INPS.

Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l'obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione. (Circ. Inps n. 41/2006, par. 10.1.1)

Il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata in quanto il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione.

Al di sotto di tale limite reddituale, non essendo previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non può essere riconosciuto l'assegno. (Circ. Inps n. 41/2006, par. 10.1.2)

Detenuti lavoratori

Fonti: D.P.R. n. 230/2000, art. 55

I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.

Gli importi dell'assegno sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.

Lavoratori esclusi

Sono esclusi dalla prestazione:

- piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente (continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari – Circ. Inps n. 59/1988, par. 2);
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri (continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari – Circ. Inps n. 59/1988, par. 2);
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari - D.Legge 13 marzo 1988, n. 69, art. 12-bis; Circ. Inps n. 59/1988, par. 2).
- prestatori di lavoro occasionale accessorio (Circ. Inps n. 76/2009, par. 5)

Nucleo familiare

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare

Fonti: D.Legge n. 69/1988, art. 2, c. 6; Circ. Inps n. 12/1990, par. 2.1

I soggetti che concorrono a formare il nucleo familiare sono:

- chi richiede l'assegno;
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un'età inferiore ai 18 anni.

In nuclei numerosi (più di tre figli o equiparati) concorrono alla formazione anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Sono equiparati agli affidati i minori in collocamento o accasamento etero-familiare, cioè bambini affidati a strutture pubbliche e collocati in una famiglia:

- i figli maggiorenni ed equiparati inabili che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a condizione che:
 - siano orfani di entrambi i genitori;
 - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente (in questo caso deve essere presentato il relativo certificato di stato di famiglia);
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea o di altro Stato estero con il quale esiste apposita Convenzione).

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.

Nel caso di pensione ai superstiti (derivante da lavoro dipendente) i soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:

- il coniuge superstite contitolare della pensione;
- i figli ed equiparati minori, titolari o contitolari della pensione;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro anche se non contitolari della pensione.

Il nucleo familiare può anche essere composto di una sola persona qualora questa sia orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non abbia compiuto il diciottesimo anno di età ovvero sia maggiorenne inabile, a causa di infermità fisica o mentale, ad un proficuo lavoro.

Sono esclusi dal nucleo:

- Coniuge legalmente separato: la separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano). L'esclusione è valida anche se il giudice ha disposto, in via temporanea, la coabitazione tra coniugi (c.d. separati in casa). L'Inps chiarisce che «gli effetti della separazione legale cessano, ai sensi dell'art. 157 c.c., in caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione».
- Abbandono della famiglia: lo stato di abbandono della famiglia è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'autorità giudiziaria (ad es. provvedimento del giudice dell'accertamento dello stato di abbandono) o di altra pubblica autorità.
- Figli ed equiparati coniugati: i figli ed equiparati (sia minori che maggiorenni inabili) non possono far parte del nucleo familiare del genitore qualora siano coniugati perché con il matrimonio hanno conseguito uno status che di per sé è capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare. Per lo stesso motivo non fanno parte del nucleo familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti (minori o maggiorenni inabili) coniugati.
- Familiari all'estero di cittadino straniero: Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia. Poiché i fratelli, le sorelle ed i nipoti possono far parte del nucleo alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, la disciplina di cui al periodo precedente trova applicazione anche nei confronti dei nuclei familiari che comprendono tali soggetti.

Figli di coniugi separati legalmente o divorziati

Fonti: Circ. Inps n. 48/1992, par. I

Le situazioni che vengono a definirsi in caso di separazione legale o di divorzio sono le seguenti:

1. coniuge affidatario titolare di una posizione tutelata (rapporto di lavoro, pensione, ecc.): è l'esclusivo titolare del diritto a percepire l'assegno. Il nucleo familiare risulta essere composto, a seguito della separazione, da egli stesso e dai figli affidati;
2. coniuge affidatario non titolare di una posizione protetta: esercita il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione lavorativa dell'altro coniuge o ex coniuge. Il nucleo familiare è costituito dall'affidatario e dai figli affidati. Il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione;
3. nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato: viene meno il diritto per l'affidatario di ottenere l'assegno, poiché con il matrimonio egli costituisce, insieme ai figli affidatigli, un nuovo nucleo. Perciò, godendo il nuovo coniuge del diritto all'assegno, questo verrà corrisposto in relazione al numero dei componenti il nuovo nucleo nel suo complesso (compreso quindi il coniuge affidatario e i figli nati dal precedente matrimonio di quest'ultimo) ed ai redditi relativi.

Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori

Fonti: Circ. Inps n. 48/1992, par. II e n. 36/2008

Il nucleo familiare costituito intorno ad un solo genitore, i cui figli naturali siano stati riconosciuti anche dall'altro, può essere assimilato al nucleo derivante dalla separazione legale (divorzio) in quanto, analogamente al nucleo formato dall'affidatario e dai figli affidati, esso è costituito dal genitore naturale, cui spetta la potestà (art. 317-bis

c.c.), e dai figli che dalla documentazione anagrafica risultano conviventi.

Il diritto all'assegno è riconosciuto al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata.

Il genitore naturale convivente con la propria prole può usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.

Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare e la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.

Nipoti diretti

Fonti: Corte cost. sent. n. 180/1999; Circolari INPS n. 195/1999 e n. 132/2007

I nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.

La vivenza a carico sussiste in caso di:

- mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente;
- non autosufficienza economica dei nipoti (redditi personali non superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30%);
- impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi (non svolgere alcuna attività lavorativa e non percepire alcun reddito).

Il mantenimento è presunto in caso di convivenza (effettiva comunione di tetto e di mensa); in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione).

Con il raggiungimento della maggiore età, i nipoti non possono più essere equiparati a figli. Ne consegue che, anche se studente o apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso, non può essere compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dell'ANF non essendo più assimilabile a figlio.

Nipoti collaterali

Fonti: Circ. Inps n. 195/1999

L'assicurato può chiedere l'assegno per i nipoti in linea collaterale unicamente se:

- figli di fratelli o di sorelle;
- minori di 18 anni o maggiorenni inabili;
- orfani di entrambi i genitori;
- non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

I nipoti in linea collaterale formalmente affidati dai competenti organi, a norma di legge, sono equiparati ai figli e quindi entrano a far parte del nucleo del richiedente anche in assenza delle condizioni sopra prescritte.

Nucleo familiare numeroso

Fonti: Legge n. 296/2006, art. 2, c. 11, lett. d); Circ. Inps n. 13/2007, par. 6

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati (ex art. 38 D.P.R. n. 818/1957) di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

I figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle relative e gli eventuali redditi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

L'equiparazione ai figli minori cessa:

- con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni;
- con la perdita della qualifica di studente o di apprendista;
- con il compimento del ventunesimo anno di età.

Accasamento etero-familiare

Fonti: Circ. Inps n. 77/1999

In caso di "collocamento" o "accasamento" etero-familiare è possibile ottenere l'autorizzazione, con validità annuale, per la concessione dell'ANF.

È necessario che l'accasamento sia disposto con sentenza del Tribunale dei minori e sia confermato dalla struttura affidataria, la quale deve svolgere esclusivamente compiti di assistenza e di supervisione, delegando all'accasante lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'affidatario.

Variazione del nucleo familiare

Fonti: Decreto Legge n. 69/1988, art. 2, c. 7; Circ. Inps n. 12/1990, par. 10

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi, allegando la relativa documentazione (ad es.: stato di famiglia).

La Cassazione, II sez. pen., con sentenza n. 41472/2010 ha affermato che la mancata comunicazione, da parte del titolare di assegno familiare, all'Inps della variazione del nucleo familiare (separazione e divorzio) è da considerare truffa aggravata ai danni dell'Istituto poiché *«la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull'erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificialmente orientato a perpetrare l'inganno»*.

Gli effetti della variazione del nucleo decorrono dalla data del suo verificarsi, più precisamente, se la variazione comporta l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'assegno o l'aumento della misura dello stesso, l'erogazione del relativo importo ha effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione.

Se, invece, la variazione comporta il venir meno del diritto alla corresponsione dell'assegno o la riduzione dell'importo, la stessa ha effetto all'inizio del periodo di paga successivo a quello in cui si è verificata.

Reddito

Fonti: Decreto Legge n. 69/1988, art. 2, c. 9-12; Circ. Inps n. 12/1990

Livelli di reddito familiare

La normativa stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione del diritto all'assegno e della relativa misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare fino al massimo di sette. Oltre tale numero resta invariato l'importo dell'assegno sul valore massimo a parità di reddito familiare.

I livelli sono rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente (per il periodo 1°

luglio 2015-30 giugno 2016 vedi tabelle allegate a [circolare Inps n. 109/2015](#) e [circolare Ministero dell'economia n. 21/2015](#)).

Sono previsti aumenti delle fasce di reddito in presenza delle seguenti condizioni:

A) Famiglie monoparentali

Se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono (certificato di stato di famiglia, sentenza, certificato di morte). Nel caso dei separati legalmente la condizione opera se la separazione è effettiva. L'aumento non si applica quando i vedovi o i divorziati siano risposati o sia cessato lo stato di separazione legale effettiva o di abbandono.

L'aumento, inoltre, va applicato anche nel caso di nuclei familiari composti da minori orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente che su tale pensione chiedano l'assegno. Ciò al fine di non determinare situazioni di disparità tra nuclei del tipo indicato e nuclei in cui sia presente il genitore vedovo che percepisce l'assegno in relazione alla propria posizione lavorativa.

B) Nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro

Per i nuclei familiari che comprendano soggetti che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nella impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Per i minorenni la norma prevede un appropriato criterio di valutazione della inabilità stabilendo che questa si verifica quando il minore abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Il datore di lavoro può far luogo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e alla valutazione del livello maggiorato di reddito solo nelle seguenti ipotesi:

- per gli inabili maggiorenni, quando venga presentata la documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento rilasciata dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o Commissioni sanitarie delle ASL; per i titolari di [pensione di inabilità](#) a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, la copia autentica dei relativi certificati;
- per i minori nelle previste condizioni di incapacità, quando venga presentata la documentazione attestante il diritto alla indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, rilasciata dalle indicate Commissioni.
In mancanza della predetta documentazione lo specifico stato di inabilità o di incapacità dovrà essere accertato dall'ufficio sanitario della competente Sede dell'Istituto.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più soggetti inabili l'aumento dei livelli reddituali può essere calcolato una sola volta.

Determinazione del reddito

L'assegno spetta solo se la somma dei [redditi derivanti da lavoro dipendente](#), da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente ([integrazioni salariali](#), [disoccupazione](#) ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare (art. 2, c. 10, Decreto Legge n. 69/1988).

I redditi da considerare sono:

- [redditi da lavoro dipendente](#) od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc.);
- [redditi prodotti all'estero](#) che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF, nonché i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana (FAO) nonché, ovviamente, le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali;
- redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte (pensioni sociali e pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili ecc.) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, interessi da CCT e da BOT, vincite del lotto e dei concorsi a pronostici ecc.) se superiori a euro 1.032,91.
- le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente (art. 49, c. 2, D.P.R. n. 917/1986);
- assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986). Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento;

- redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Dal 1° gennaio 2001 sono assimilabili a quelli da lavoro dipendente (Circ. Inps n. 199/2003)

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (Msg. Inps n. 13065/1994).

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

Non si computano nel reddito:

- assegno per il nucleo familiare;
- trattamenti di fine rapporto
- anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie Inail;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non * deambulanti;
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- indennità statali a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. Inps n. 172/2000).
- indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- trattamenti di famiglia;
- arretrati di integrazioni salariali (art. 4, c. 14, Decreto Legge n. 338/1989 conv. dalla Legge n. 389/1989).

Per le attività agricole viene preso a riferimento il reddito agrario rilevante ai fini Irpef (Msg. Inps n. 5519/2005).

Reddito negativo

Nei casi in cui il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considerato uguale a zero, senza che le anzidette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare.

Ove risulti, invece, soltanto diminuito per effetto delle perdite stesse, può accadere (in mancanza di redditi degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio superiori ai redditi degli altri familiari) che il reddito complessivo del nucleo familiare risulti inferiore all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente.

In tali casi il dichiarante dovrà indicare nel quadro D "eventuali comunicazioni" del mod. ANF/dip. l'importo delle anzidette perdite e l'indicazione dell'attività da cui derivano.

Reddito familiare uguale a zero

Se l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non sia quantificabile in quanto nell'anno considerato entrambi inesistenti (o in quanto risultino solo redditi negativi), non diventa verificabile la condizione che comporta l'esclusione dal diritto all'assegno. Il diritto va quindi riconosciuto.

Per converso, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorché di modesta entità, non può che comportare l'esclusione dal diritto.

Periodo di riferimento

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito (Circ. Inps n. 176/2001).

Attestazione del reddito

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della Legge n. 15/1968. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmettere copia al comune di residenza del dichiarante.

Autorizzazione alla erogazione dell'ANF

Fonti: D.M. 11/5/1990, art. 2; Circ. Inps n. 12/1999, par. 15

La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati,
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio,
- figli naturali riconosciuti dall'altro genitore,
- figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari inabili per i quali non risulti già documentata l'invalidità al 100%;
- familiari residenti all'estero.

Le richieste di autorizzazione devono essere redatte sul mod. ANF 42 e una volta concesse hanno validità per cinque anni dalla data di rilascio, fermo restando, che per i figli minori tale termine non può superare il compimento del diciottesimo anno di età.

Domanda

Per la corresponsione dell'ANF, l'interessato deve presentare la relativa domanda utilizzando i moduli predisposti dall'Ente previdenziale.

Insieme alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti nel modulo.

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).

E' importante tenere presente che per quanto riguarda la richiesta del certificato di stato di famiglia al datore di lavoro va consegnato il certificato rilasciato dal comune di residenza, mentre nel caso in cui l'assegno è erogato direttamente dall'Ente previdenziale è sufficiente la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).

Modulistica

INPS

INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale

L'Inps nell'ottica di semplificazione della modulistica ha provveduto ai seguenti aggiornamenti:

1. il modulo ANF/VAR (SR 31) è stato eliminato, con la contestuale introduzione, nei moduli ANF/DIP (SR 16), ANF/GEST SEP (SR 27) e ANF/PREST (SR 32), dell'opzione "Variazione situazione nucleo familiare", da utilizzare per comunicare una variazione della situazione del nucleo familiare intervenuta durante il periodo di richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.
 2. i moduli ANF/DIP 559 (SR 56) e ANF/PREST 559 (SR 57) sono stati unificati in un unico modulo, denominato ANF/559 (SR 56), che deve essere presentato, come i precedenti, nel caso in cui il coniuge dell'avente diritto voglia chiedere, successivamente alla presentazione dei moduli di richiesta della prestazione, la corresponsione disgiunta dell'assegno per il nucleo familiare (Msg. Inps n. 12909/2010).
- Mod. ANF/Pens - Domanda del coniuge del pensionato avente diritto all'assegno per il nucleo familiare (pagamento presso Banca o Ufficio postale)
 - Mod. ANF42 - Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati familiari nel nucleo familiare e/o all'aumento dei livelli reddituali per particolari condizioni
 - Mod. ANF/DIP - Domanda di assegno per il nucleo familiare lavoratori dipendenti - Comunicazione di variazione della situazione del nucleo familiare
 - Mod. prest. Agr. 21TP - Domanda di Assegno per il nucleo familiare per prestazioni agricole
 - Mod. ANF/GEST SEP - Domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati - Comunicazione di variazione della situazione del nucleo familiare
 - Mod. ANF PREST - Domanda di assegno per il nucleo familiare su disoccupazione non agricola, su indennità di mobilità, su prestazioni antitubercolari e per lavoro svolto come addetto ai lavori domestici e familiari - Comunicazione di variazione della situazione del nucleo familiare
 - Mod. ANF559 - Domanda del coniuge per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare
 - Mod. ANF/NN - Dichiarazione per riconoscimento di nucleo familiare numeroso
 - Mod. ANF/FN - Dichiarazione del genitore naturale convivente con i figli
 - Mod. AF20 - Dichiarazione dei redditi mensili del familiare a carico - Assegni familiari

INPDAP, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Domanda di assegno per il nucleo familiare per i pensionati (Per effetto del D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011, dal 1° gennaio 2012 l'Inpdap confluisce in Inps)

ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

Domanda di assegno per il nucleo familiare (Per effetto del D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011, dal 1° gennaio 2012 l'Enpals confluisce in Inps)

INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

Domanda di assegno per il nucleo familiare

Determinazione dell'assegno

Fonti: Circ. Inps n. 12/1999, par. 13

La determinazione del diritto all'assegno per il nucleo familiare e della relativa misura conseguono alle seguenti operazioni:

1. individuazione del nucleo familiare;
2. rilevazione del reddito familiare;
3. accertamento dell'esistenza del requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
4. accertamento dell'esistenza di eventuali condizioni previste per l'aumento dei livelli di reddito;
5. individuazione della tabella da applicare in relazione anche all'esistenza delle anzidette condizioni;
6. individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato;
7. rilevazione dalla tabella prescelta dell'importo dell'assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo.

A seguito di comunicazione di variazioni del nucleo familiare, l'Inps procederà alla rideterminazione dell'assegno.

Corresponsione dell'ANF

Lavoratori

La corresponsione dell'assegno viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e successivamente rimborsata dall'Inps con il conguaglio dei contributi.

Per alcune categorie di lavoratori l'assegno viene invece pagato direttamente dall'Inps (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati ecc.).

Pensionati

Ai pensionati l'assegno viene rimesso direttamente dall'Inps con la rata di pensione.

Coniuge avente diritto

Fonti: Legge n. 311/2004, art. 1, c. 559; D.M. 4/4/2005; Circ. Inps n. 77/2005

Dal 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto.

Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno formula apposita domanda, nel modulo presentato dall'altro coniuge, al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest'ultimo per conto dell'Inps; nelle ipotesi in cui l'Istituto eroga direttamente l'assegno (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all'Inps per le diverse prestazioni.

Per avere diritto alla corresponsione dell'assegno, il coniuge richiedente non deve percepire a sua volta alcun ANF e non deve svolgere attività lavorativa dipendente, né deve essere titolare di pensione.

Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Spetterà al soggetto competente al pagamento (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i

pagamenti diretti), erogare la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.

Incompatibilità

Fonti: Decreto Legge n. 69/1988, art. 2, c. 8-bis; Circ. Inps n. 12/1990, par. 14 e n. 110/1992, par. 20

Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante (Cass. n. 4419/2000).

L'Inps ha precisato che è esclusa la possibilità di duplicare l'assegno per il nucleo familiare sia che spetti, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare attività di lavoro dipendente) sia che ad esso abbiano titolo soggetti diversi, cioè l'uno e l'altro dei coniugi (ad es. un lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).

È altresì esclusa la possibilità di duplicare, relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di famiglia eventualmente spettanti (assegno per il nucleo familiare e analogo trattamento, quale le quote di maggiorazione di pensione da lavoro autonomo), sia che essi spettino, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad es. pensionato da lavoratore autonomo che esplichi attività di lavoro dipendente), sia che ad essi abbiano titolo soggetti diversi, cioè l'uno e l'altro dei coniugi (ad es. un lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro autonomo)

T.U. assegni familiari

Fonti: D.P.R. n. 797/1955; Circ. Inps n. 110/1992

L'art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 69/1988, conv. con modificazioni dalla Legge n. 153/1988 rinvia, per quanto non disposto espressamente, alla disciplina preesistente degli assegni familiari e cioè alle norme contenute nel D.P.R. n. 797/1955 e alle successive modificazioni e integrazioni.

Decorrenza del diritto

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 11; Circ. Inps n. 110/1992, n. 1

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.

Pagamento

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 12; Circ. Inps n. 110/1992, n. 2

L'assegno deve essere corrisposto agli aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

A ciascun periodo di paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile corrispondono, rispettivamente, 6, 12, 13 e 26 assegni giornalieri.

L'assegno spetta per il numero delle giornate di lavoro prestate entro ciascun periodo di paga adottato dall'azienda, nei limiti dell'anzidetto numero di assegni giornalieri corrispondenti a ciascun periodo di paga.

Periodo di prova - Periodo di preavviso

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 13; Circ. Inps n. 110/1992, n. 3

L'assegno spetta per tutti i periodi di lavoro prestato, compresi, quindi, il periodo di prova ed il periodo di preavviso di licenziamento.

In caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lavorato, poiché il decorso del relativo termine resta sospeso sino alla guarigione o alla scadenza del periodo previsto per la conservazione del posto (ove non sia intervenuta la guarigione), l'assegno spetta per il residuo periodo di preavviso che debba ancora essere fruito.

L'assegno spetta anche per il periodo di preavviso non lavorato e deve essere corrisposto dal datore di lavoro, in aggiunta alla indennità di mancato preavviso, in unica soluzione per la durata massima di tre mesi o nei limiti della eventuale più breve durata di spettanza dell'assegno (ad es., per scadenza di validità dell'autorizzazione o per variazione della composizione del nucleo familiare), fermo restando che, in caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve richiedere al dipendente assunto, ove risulti proveniente da altra recente occupazione, il rilascio di apposita dichiarazione con la quale si assume in modo esplicito e specifico la responsabilità di non incorrere in una duplice erogazione del trattamento di famiglia per il nuovo periodo di occupazione, in tutto o in parte coincidente con il periodo di preavviso non lavorato.

L'assegno non spetta, invece, sull'indennità di mancato preavviso corrisposta ai familiari di lavoratori deceduti.

Ferie e festività

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 13; Circ. Inps n. 110/1992, n. 4

L'assegno spetta per i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione.

L'assegno spetta anche ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ai compartecipanti ed ai piccoli coloni, in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per le ferie e per le festività (art. 6, Legge n. 457/1972; Circ. Inps n. 5872/1973).

Settimana corta

Fonti: Circ. Inps n. 181/1984

Ai lavoratori a tempo pieno, esclusi quindi quelli a tempo parziale, in caso di adozione dell'orario della settimana corta, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni familiari base corrispondenti spettano per intero, laddove per tutti i giorni lavorativi dello stesso periodo di paga - considerando tali i giorni dal lunedì al venerdì - sussista il diritto agli stessi e ciò anche nel caso di periodo di paga ultrasettimanale che abbia inizio il sabato.

Pertanto, nei casi in cui ai lavoratori in argomento, i quali per parte del periodo di paga non prestino attività lavorativa, esclusivamente per quei motivi che danno diritto, secondo la normativa vigente, alla corresponsione degli assegni familiari (ad esempio: ferie, malattia, infortunio, ecc.) e, a causa di tali assenze, non raggiungano il numero minimo di ore stabilito dal citato art. 59 per aver diritto all'assegno in misura intera, vanno ugualmente

corrisposti gli assegni nella predetta misura intera, e quindi anche per la giornata del sabato, nella quale, com'è noto, non viene prestata attività lavorativa.

Sospensione dal lavoro per motivi disciplinari

Fonti: Circ. Inps n. 110/1992, n. 16

L'assegno spetta anche al lavoratore che non presti attività lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

Licenziamento illegittimo

Fonti: Circ. Inps n. 110/1992, n. 17

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di esito positivo del tentativo di conciliazione esperito dal giudice, al lavoratore spetta l'assegno per i periodi di paga maturati fino alla reintegrazione nel posto di lavoro o fintantoché il rapporto di lavoro non venga validamente risolto, con esclusione peraltro dei periodi in cui l'assegno sia stato comunque percepito ad altro titolo, come, ad es., sulla indennità sostitutiva del preavviso, sull'indennità di disoccupazione o in relazione ad attività lavorativa esplicata presso altro datore di lavoro.

Rapporti di lavoro plurimi

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 20; Circ. Inps n. 110/1992, n. 18

Al lavoratore che presta attività presso aziende diverse l'assegno spetta solo per l'attività principale.

Può ottenerlo per l'attività secondaria, nel caso in cui la principale ne sia esclusa.

Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare, al datore di lavoro presso cui presta l'attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli viene corrisposto l'assegno.

Il lavoratore deve altresì dichiarare nella domanda di assegno se svolge attività di coltivatore diretto, mezzadro o colono o di operaio agricolo iscritto nei relativi elenchi nominativi.

In caso di esplicazione di attività lavorativa come coltivatore diretto, colono o mezzadro, che dia titolo all'iscrizione nei relativi elenchi, il datore di lavoro, non deve corrispondere l'assegno.

In caso, invece, di esplicazione di attività di lavoro come operaio agricolo il datore di lavoro deve solo comunicare la circostanza alla Sede dell'Inps.

Registrazione dei dati e conservazione dei documenti

Fonti: D.M. 11/5/1990, art. 3; Decreto Legge n. 112/2008, art. 39, c. 2; Circ. Ministero Lavoro n. 20/2008

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare sul libro unico del lavoro (LUL), per ciascun prestatore di lavoro cui viene corrisposto il trattamento di famiglia, i dati relativi al reddito familiare, al numero dei componenti il nucleo

familiare, all'esistenza di condizioni per l'aumento dei limiti di reddito, e gli estremi delle eventuali autorizzazioni, nonché, per i soggetti aventi diritto agli assegni familiari, il numero dei familiari per i quali gli assegni stessi vengono corrisposti.

Divieto di discriminazione

Fonti: D.Lgs. n. 198/2006, art. 30, c. 3

Gli assegni familiari per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.

Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Esonero fiscale e contributivo

Fonti: Decreto Legge n. 69/1988, art. 2, c. 11; Circ. Inps n. 12/1999, par. 19

L'assegno per il nucleo familiare non è soggetto a ritenuta fiscale né fa parte dell'imponibile contributivo.

Sanzioni

Datore di lavoro

- Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981 e dall'art. 1, c. 1177, Legge n. 296/2006).
- Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con un'ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981 e dall'art. 1, c. 1177, Legge n. 296/2006).
- Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da euro 515 a euro 5.160 (art. 82, c. 3, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981 e dall'art. 1, c. 1177, Legge n. 296/2006).
- Il datore di lavoro o coloro che li rappresentano, salvo che i fatti costituiscano reato più grave, sono puniti con l'ammenda da euro 51 a euro 516 quando omettano di fornire all'Inps tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 85, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981).

Lavoratore

- Il lavoratore che non indica al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.030 (art. 85, c. 2, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981 e dall'art. 1, c. 1177, Legge n. 296/2006).
- Il lavoratore che ometta di fornire all'Inps tutte le notizie e i documenti che sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.030 (art. 85, c. 1, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981 e dall'art. 1, c. 1177, Legge n. 296/2006).

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.145 (art. 82, c. 4, D.P.R. n. 797/1955 modif. dall'art. 112, Legge n. 689/1981 e dall'art. 1, c. 1177, Legge n. 296/2006).

Prescrizione e decadenza

Prescrizione del diritto all'assegno

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 23; Circ. Inps n. 110/1992, n. 21

Il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda.

La prescrizione è interrotta dall'intimazione dell'Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltreché in caso di richiesta scritta del lavoratore all'INPS o all'Ispettorato del Lavoro.

Prescrizione del diritto al rimborso dell'assegno

Fonti: D.P.R. n. 797/1955, art. 44; Circ. Inps n. 110/1992, n. 22

Il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell'assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

Per i datori di lavoro di lavoratori a domicilio il termine prescrizione decorre dalla fine del mese in cui scade il periodo di commessa, cioè quello in cui cade la data di riconsegna del lavoro eseguito.

Decadenza

Fonti: Decreto Legge n. 384/1992, art. 4

Per le controversie in materia di prestazioni dell'assegno per il nucleo familiare, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno.

